

COMUNE DI COMEGLIANS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n°9 del 18/04/2012)

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.
- Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.
- Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 5 – Rimborso per aree divenute inedificabili.
- Art. 6 – Versamenti e rateizzazione.
- Art. 7 – Compensazione.
- Art. 8 – Interessi.
- Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso.
- Art. 10 – Istituti deflativi del contenzioso.
- Art. 11 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Prato Carnico dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, inoltre, da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai comuni che non siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 5 – Rimborso per aree divenute inedificabili

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili.

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.

3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 6 – Versamenti e rateizzazione

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento deve comunicare al Comune le generalità dei contitolari per i quali versa e gli estremi catastali degli immobili per i quali versa.

3. Il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a) il differimento e la rateizzazione di una rata o più rate in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b) il differimento e la rateizzazione, su istanza di parte, di una o più rate IMU in scadenza nel caso di particolari situazioni di disagio economico.

4. La situazione di grave e comprovato disagio economico di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere attestata dal competente servizio sociale.

5. Il Sindaco può altresì eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in condizione economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 10 (dieci) dell'importo minimo di €. 50,00 cad. dell'IMU derivante da avvisi di accertamento. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

6. L'importo della prima rata deve essere versata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

7. Sull'ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio di interesse legale, calcolati dalla data di versamento della prima rata fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non versata.

Art. 7 – Compensazione

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 13quater del regolamento generale sulle entrate comunali.

2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 30(trenta) gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 8 – Interessi

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo .

Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di Euro 4,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 10 – Istituti deflativi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e da altre eventuali norme di legge.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.